

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

50.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BOLZON**

INDICE

	Pag.
In memoria di Italo Balbo.	
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Aumento di capitale dell'Azienda Minerale Metalli Italiani (940)	953
Disposizioni per le attrezzature tecniche degli Enti economici dell'agricoltura (937)	954
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1940-XVIII, n. 430, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 (943)	956
Petizione	956

La riunione comincia alle 10.

(È presente il Sottosegretario di Stato per le Corporazioni, Amicucci).

PRESIDENTE comunica che hanno ottenuto congedo i camerati: Acerbo, Da Empoli, Landi, Mazzini, Molino, Pascolato, Suvich, Scotti, Morselli, Ricchioni, Ciardi, Frignani, Arcidiacono, Rossi, Spinelli, Colombati, Fregonara, Palermo, Parolari.

Constata che la Commissione è in numero legale.

BORGATTI, ff. Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

In memoria di Italo Balbo.

PRESIDENTE. (*Sorge in piedi, imitato dalla Commissione*). Recente è il gravissimo lutto per la scomparsa dell'eroico Quadrumviro Balbo, caduto sul fronte orientale libico, che ha gittato nella costernazione la Patria in armi ed ha velato di sconsolata tristezza tutto il Fascismo militante.

A ricordo del tragico evento e alla memoria del grande Camerata passato all'immortalità, vi invito a un minuto di silenzioso raccoglimento.

(*Tutti i presenti rimangono per un minuto in piedi, in commosso raccoglimento*).

Discussione del disegno di legge: Aumento di capitale dell'Azienda Minerale Metalli Italiani (A. M. M. I.). (940)

GUZZELONI ricorda di aver già avuto occasione di riferire su due provvedimenti con i quali venivano assegnati all'Azienda Minerale Metalli Italiani dei contributi straordinari da portare interamente a carico del bilancio dello Stato.

Nella discussione dell'ultimo di questi provvedimenti manifestò l'opinione che presentandosi in avvenire la necessità di somministrare nuovi fondi all'Azienda, anziché seguire il criterio dell'assegnazione, ad esclusivo carico dello Stato di contributi non sempre adeguati allo scopo, sarebbe stato più proprio procedere ad un congruo aumento del capitale facendo così concorrere anche gli

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

altri azionisti, ciascuno per la loro quota parte. È lieto che questa idea sia stata ora condivisa.

Infatti, con il disegno di legge in esame, si propone di portare il capitale aziendale da 100 a 140 milioni.

Sui 40 milioni di aumento, lo Stato parteciperà per il 60 per cento ossia per 24 milioni. I rimanenti 16 milioni saranno sottoscritti dagli altri azionisti; e precisamente per 6 milioni dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; per 6 milioni dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, rappresentanti complessivamente il 30 per cento; mentre il 10 per cento a complemento, ossia 4 milioni, saranno sottoscritti dal Banco di Napoli.

Le ragioni che giustificano l'aumento del capitale sociale, sono sufficientemente accennate nella relazione ministeriale, onde si esime dal dare ulteriore illustrazione e propone, senz'altro, l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

(Il Sottosegretario di Stato per le Corporazioni lascia la sala della riunione).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per le attrezzature tecniche degli Enti economici dell'agricoltura. (937)

CAPRI CRUCIANI, *Relatore*, rileva che il provvedimento ha finalità chiarissime ed è destinato a potenziare efficacemente gli Enti economici dell'agricoltura, in modo da assicurare la buona conservazione, la prima lavorazione e la distribuzione dei prodotti agricoli sottoposti alla disciplina dell'ammasso. Bisogna infatti considerare che vi sono ancora alcuni milioni di quintali di cereali che hanno, per così dire, alloggio di fortuna e la cui conservazione potrebbe essere compromessa mancando le necessarie attrezzature.

Il provvedimento è poi quanto mai tempestivo dato l'attuale stato di guerra, nel quale si deve tendere alla costituzione di scorte.

Ricorda che in sede di discussione del bilancio di agricoltura il camerata Bisi, presidente della Commissione legislativa dell'agricoltura, fece presente la opportunità di non addivenire a nuovi ammassi di prodotti se non previo allestimento di congrui mezzi. Tale voto viene soddisfatto col presente di-

segno di legge, che fornisce appunto i mezzi invocati.

Rileva che la cifra di 400 milioni, anche se apparentemente imponente, non è tale ove si considerino le tante necessità alle quali con essa si dovrà sopporre. Sarebbe anzi da osservare che i 400 milioni potrebbero risultare insufficienti ove non si conoscessero i saggi propositi del Ministro dell'agricoltura, indirizzati a porre fine alla architettura basilicale fin qui abusata per i silos da cereali, i quali mentre non sono necessari in siffatta struttura, possono costituire in periodo di guerra un pericolo per le grandi quantità di grano ammassate in una sola località.

Il disegno di legge mira inoltre a provvedere di mezzi sufficienti gli Istituti statali di sperimentazione agraria e gli Ispettorati provinciali di agricoltura: gli uni e gli altri in condizioni molto precarie, pure essendo istituzioni che onorano il Paese per le loro grandi benemerite.

Ricorda che la sperimentazione agraria è nata in Italia. Da De Crescenzo, al Torelli, al Cisalpino da Arezzo, a Malpighi è tutta una catena di geniali scienziati italiani che aprirono le vie allo studio dei problemi agrari attraverso la sperimentazione. Rileva che le prime scuole di botanica, di rinomanza mondiale, sorsero a Pisa, Padova, Firenze, Bologna e nel 1548 ebbe vita la prima Accademia agraria di Rezzato (Brescia), mentre all'estero la prima stazione sperimentale agraria fu creata soltanto nel 1851 a Mockern in Sassonia. È noto poi che con la unificazione del Regno la nostra sperimentazione ha avuto un organico inquadramento e da Torino ad Acireale sono ben sessanta le nostre stazioni, talune a carattere generale, ed altre specializzate, tutte indirizzate allo studio delle coltivazioni prevalenti nei centri in cui sono sorte.

Riconosce che il Regime fascista molto ha fatto in questo campo, aumentando dotazioni e personale; ma la mole del lavoro è tale da esigere mezzi sempre più cospicui.

Le condizioni ambientali invero del nostro Paese sono svariatissime: l'Italia attraverso ben dieci paralleli ha la possibilità di effettuare coltivazioni di piante sia dei climi freddi, sia sub-tropicali e perciò stesso essa offre un vasto campo alla sperimentazione. Opportunamente quindi la presente legge assicura i mezzi perchè sia dato un impulso notevole a tutta questa organizzazione.

Opportunamente anche, questa legge viene poi in aiuto degli Ispettorati agrari provinciali, che soffrono fra l'altro per l'an-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

gustia dei mezzi di locomozione e perdono così quel carattere ambulante che fu a base della istituzione delle vecchie cattedre.

Infine con i mezzi che lo Stato pone ora a disposizione sarà possibile anche intensificare la lotta contro i parassiti e le malattie delle piante che presentino carattere di generale interesse.

Rileva infine che i 400 milioni saranno distribuiti in 10 anni e che essi si ridurranno praticamente a 350 circa, essendo necessario il loro sconto anticipato.

Propone l'approvazione del disegno di legge. (*Approvazioni*).

BRUNI GIUSEPPE concorda con quanto ha detto il Relatore ma osserva che esiste un numero forse eccessivo di Istituti di sperimentazione; alcuni di questi Istituti svolgono due funzioni entrambe utili, ma che andrebbero tenute distinte: la funzione di controllo, di analisi e di sorveglianza e la funzione di ricerca e sperimentazione di nuovi metodi di coltivazione e di nuovi prodotti. Afferma che è a questa seconda funzione, la più importante, che bisogna dare maggiori mezzi; mentre per quanto riguarda le analisi gli Istituti si aiutano da sé facendo pagare delle tasse e diritti ai richiedenti.

Vi sono stazioni sperimentali, come quella del freddo di Milano, che per mancanza di mezzi adeguati non possono compiere ricerche ed esperienze importanti. Bisognerebbe quindi raccomandare che le somme destinate per la sperimentazione fossero effettivamente spese in base ai giusti criteri fissati nell'articolo 6 del disegno di legge, e che non si sparpagliassero i mezzi, sovvenzionando adeguatamente gli Istituti che effettivamente dimostrano di avere una soddisfacente produzione scientifica.

PESENTI. Cioè concentrare.

CAPRI CRUCIANI, *Relatore*, riconosce che effettivamente talune stazioni sono diventate laboratori di analisi per il controllo dei prodotti e delle materie di uso agrario, trascurando la vera e propria sperimentazione.

Circa la concentrazione, pur riconoscendone il vantaggio, non crede che essa in Italia possa avvenire in alto grado, a causa della varietà delle coltivazioni, che giustifica la specializzazione delle stazioni.

BORGATTI domanda se per questi 400 milioni di lire è prevista qualche forma di ricupero.

CAPRI CRUCIANI, *Relatore*, fa presente che lo Stato anticipa i 400 milioni, col proposito di rivalersene, come è detto nella relazione ministeriale, con gradualità ricuperi sulle risultanze attive delle gestioni associa-

tive. È anche previsto, per il caso che il ricupero non potesse in tutto o in parte effettuarsi con tali disponibilità, la facoltà di aumentare congruamente la quota di prezzo dei prodotti ammassati destinata alla spesa della gestione ammassi.

Rileva che mentre finora gli ammassi erano compiuti per fini di categoria, si presenta oggi la necessità di immagazzinare per fini nazionali, epperò se anche lo Stato rischiasse di non riprendere tutti i 400 milioni, ciò non dovrebbe preoccupare dal punto di vista dell'equità.

CERUTTI GIUSEPPE pensa che gli ammassi utilizzano poco le organizzazioni dirette degli agricoltori, laddove quasi tutti gli agricoltori hanno buoni magazzini. Accade talvolta che il grano, non essendo bene ammassato, subisce delle avarie, mentre se lo stesso grano fosse conservato dagli agricoltori sarebbe certo mantenuto in buona efficienza ed in ottima qualità.

Quest'anno specialmente, com'è noto, la produzione si presenta alquanto umida, di qui la necessità di attente cure, che l'agricoltore con magazzini adatti e grande esperienza può praticare, dando i maggiori affidamenti. Raccomanda quindi che siano utilizzate di più le installazioni degli agricoltori, adottandosi il sistema di un prezzo scalare sulla consegna del grano, anche per evitare che i produttori facciano affluire immediatamente tutto il prodotto: bisogna stabilire cioè prezzi diversi che compensino l'agricoltore del periodo durante il quale tiene il grano nei suoi magazzini e dell'interesse che perde sopra la somma percipienda. Queste osservazioni valgono naturalmente anche per il granone che ha particolari e maggiori esigenze per la sua non facile conservazione.

CAPRI CRUCIANI, *Relatore*, assicura che il Ministero dell'agricoltura è orientato verso la maggiore utilizzazione dei magazzini degli agricoltori invocata dal camerata Cerutti. Osserva però che la conduzione è frazionatissima e che una buona garanzia di conservazione può essere data soltanto dalle grandi e medie aziende oppure da mezzadri riuniti in una disciplina di media o grande azienda, mentre sarebbe dannosa una polverizzazione la quale non consentirebbe neppure i necessari controlli.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1940-XVIII, n. 430, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40. (943)

BRUNI GIUSEPPE, *Relatore*, osserva che si tratta di una ulteriore assegnazione, analoga ad altre approvate in riunioni precedenti, con la quale si aumenta di 14 milioni di lire lo stanziamento del capitolo del bilancio dell'interno per il servizio di investigazione politica.

Afferma che il provvedimento, evidentemente necessario, merita la piena approvazione della Commissione e, dato il carattere di urgenza, è anche giustificata la forma del decreto-legge.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Petizione.

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, riferisce che lo squadrista Pietro Lopopolo, maresciallo del Regio esercito in pensione, riassunto con lo stesso grado in servizio presso il Ministero della guerra nel dicembre 1938-XVII, con vincolo semestrale, chiede che la disposizione della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 772 sulla sistemazione in ruolo degli squadristi avventizi, sia estesa anche ai militari squadristi riassunti in servizio temporaneo presso Enti militari. In tal modo egli potrebbe fruire dei benefici portati dalla legge stessa.

Non crede che la estensione sia possibile in base alla norme vigenti e non ritiene neppure opportuno formulare voti nel senso desiderato dal Lopopolo, per non creare precedenti.

Propone pertanto che la petizione non sia presa in considerazione.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del Relatore.

(È approvata).

La riunione termina alle 10,50.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Aumento di capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A. M. M. I.). (940)

ART. 1.

E autorizzato l'aumento del capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A. M. M. I.) da lire 100,000,000 a lire 140,000,000.

ART. 2.

All'aumento del capitale dell'Azienda suddetta potranno partecipare, unitamente allo Stato, istituti finanziari di risparmio e di assicurazione per una quota non superiore al quaranta per cento.

ART. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Disposizioni per le attrezzature tecniche degli Enti economici dell'agricoltura. (937)

ART. 1.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di concedere alla Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura ed ai Settori della Federazione stessa, nonchè ai Consorzi medesimi e loro Sezioni, sovvenzioni relative all'acquisto, costruzione, sistemazione e attrezzatura di magazzini e impianti, destinati alla conservazione, prima lavorazione e distribuzione dei prodotti agricoli soggetti alla disciplina di ammasso.

ART. 2.

Le sovvenzioni hanno per oggetto sia le opere in corso di esecuzione sia quelle da iniziare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Le sovvenzioni sono concesse con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere degli Ispettorati agrari compartimentali e degli Uffici del Genio civile, in base a progetti esecutivi da presentare dalla Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

L'importo delle sovvenzioni non può eccedere la spesa risultante dai relativi progetti e riconosciuta ammissibile dagli organi tecnici predetti, depurata dei contributi statali di cui le opere o gl'impianti siano stati ammessi a fruire, nonchè delle somme che per l'esecuzione delle stesse opere o degli stessi impianti siano state prelevate dai fondi delle gestioni ammassi.

ART. 4.

Durante l'esecuzione dei lavori possono effettuarsi liquidazioni parziali, in ragione dei 9/10 dell'importo dei lavori eseguiti, risultante da stati di avanzamento presentati dal concessionario e da certificati redatti dall'Ispettorato agrario compartimentale, con il concorso dell'Ufficio del Genio civile.

Alla liquidazione definitiva si provvede in base a collaudo, eseguito a cura del predetto Ispettorato agrario, con l'intervento del Genio civile.

ART. 5.

L'importo delle sovvenzioni concesse in applicazione della presente legge è recuperato, con le modalità e nei termini da stabilire di concerto tra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro delle finanze, mediante versamento allo Stato delle somme annualmente disponibili sugli avanzi delle gestioni per l'ammasso obbligatorio dei prodotti agricoli.

Qualora il ricupero non possa in tutto o in parte essere effettuato con queste disponibilità, con decreto del Ministro dell'agricol-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze e delle corporazioni, sarà provveduto ad aumentare in congrua misura la quota di prezzo del prodotto, stabilita a titolo di corrispettivo per le spese degli ammassi.

ART. 6.

Per provvedere alla concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 1 del presente provvedimento, è autorizzata la spesa di lire 400,000,000, da iscrivere nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 40,000,000 all'anno, a partire dall'esercizio 1940-41.

Con la stessa assegnazione sarà altresì provveduto alle spese occorrenti per un migliore assetto degli Istituti statali di sperimentazione agraria e degli Ispettorati agrari provinciali, nonché alla concessione di contributi ai Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura per attività di carattere dimostrativo e per la organizzazione tecnica di interventi generali nell'interesse del miglioramento, dell'incremento e della difesa delle produzioni agricole.

La ripartizione della spesa autorizzata di lire 400,000,000 fra i titoli sopraindicati, sarà effettuata con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze.

ART. 7.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a valersi della facoltà consentita

dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930-VIII, n. 1146, modificato con Regio decreto 4 ottobre 1935-XIII, n. 1922.

Il limite entro il quale si potrà provvedere annualmente alle operazioni di sconto degli stanziamenti previsti nel precedente articolo, è fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze.

ART. 8.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1940-XVIII, n. 430, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40. (943)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 maggio 1940-XVIII, n. 430, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.